Legge regionale 31 dicembre 2015, n. 34

Modifiche alla legge regionale 16 maggio 2013, n. 24 (Riordino enti aziende regionali, fondazioni, agenzie regionali, società e consorzi comunque denominati, con esclusione del settore sanità).

(BURC n. 96 del 31 dicembre 2015)

Art. 1

(*Modifiche agli articoli 3 e 7 della l.r. n. 24/2013*)

1. Alla legge regionale 16 maggio 2013, n. 24 (Riordino enti aziende regionali, fondazioni, agenzie regionali, società e consorzi comunque denominati, con esclusione del settore sanità), sono apportate le seguenti modifiche:
   a) il comma 11 dell'articolo 3 è sostituito dal seguente:
   "11. Ai fini dell'accorpamento degli enti di cui all'articolo 2, comma 2, lettera c), non si applicano i commi 3, 4 e 6 del presente articolo";
   b) dopo il comma 11 dell'articolo 3 sono inseriti i seguenti:
   "12. I tempi di attuazione degli aspetti procedimentali dell'accorpamento di cui al precedente comma sono demandati a specifico provvedimento della Giunta regionale.
   13. Con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta, si provvede all'istituzione dell'Azienda territoriale per l'edilizia residenziale pubblica regionale, di cui al successivo articolo 7.
   14. Il decreto indicato al comma 13 comporta il conferimento all'Azienda territoriale per l'edilizia residenziale pubblica regionale dei beni mobili, immobili e strumentali degli enti di cui al comma 11, con le inerenti risorse umane, finanziarie e patrimoniali, compresi i relativi rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali.";
   c) al comma 1 dell'articolo 7, le parole "della presente legge" sono sostituite dalle seguenti: ", commi 11,12, 13 e 14,".

Art. 2

(*Invarianza di spesa*)

1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 3

(*Entrata in vigore*)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione.